


# Assicurazione responsabilità civile professionale

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA



# Assicurazione responsabilità civile professionale

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

## Indice

<b>Art. 1 Principi</b>	3	<b>Art. 11 Inizio e durata del contratto</b>	8	<b>Art. 19 Definizioni</b>	10
<b>Art. 2 Responsabilità civile assicurata</b>	3	11.1. Inizio	8	<b>Art. 20 Categorie professionali e attività assicurabili</b>	11
<b>Art. 3 Persone assicurate</b>	3	11.2. Durata contrattuale e diritto di disdetta annuale	8	20.A. Avvocato	
<b>Art. 4 Danni patrimoniali veri e propri</b>	3	11.3. Disdetta in caso di sinistro	8	20.B. Notaio	
<b>Art. 5 Lesioni corporali e danni materiali</b>	3	<b>Art. 12 Sinistro</b>	9	20.C. Mediatore	
5.1. Rischio d'impianto	3	12.1. Obbligo di notifica	9	20.D. Consulente legale senza patente di avvocato	
5.2. Rischio d'impresa	3	12.2. Trattamento del sinistro	9	20.E. Fiduciario	
5.3. Spese di prevenzione di sinistro	4	<b>Art. 13 Aggravamento e diminuzione del rischio</b>	9	20.F. Consulente fiscale	
5.4. Pregiudizi all' ambiente	4	<b>Art. 14 Soppressione di uno stato pericoloso</b>	9	20.G. Contabile	
5.5. Responsabilità civile del committente	5	<b>Art. 15 Ritiro dell'autorizzazione di esercizio della professione</b>	9	20.H. Fiduciario immobiliare	
<b>Art. 6 Assicurazione di previdenza</b>	5	<b>Art. 16 Violazione dei doveri</b>	9	20.I. Amministratore di immobili	
<b>Art. 7 Restrizioni generali dell'estensione della copertura assicurativa</b>	5	<b>Art. 17 Varie</b>	9	20.J. Esperto contabile/revisione	
<b>Art. 8 Campi di applicazione</b>	7	17.1. Regresso	9	20.K. Consulente aziendale	
8.1. Validità territoriale	7	17.2. Indennizzo del broker	9	20.L. Perito in materia di assicurazioni pensionistiche	
8.2. Validità temporale	7	17.3. Clausola per broker	10	20.M. Intermediario assicurativo non vincolato	
8.3. Danni in serie	7	17.4. Comunicazioni a Zurich	10	20.N. Consulente e fiduciario di committenti di costruzione	
<b>Art. 9 Prestazioni e franchigia</b>	8	17.5. Foro	10	20.O. Amministratore di patrimonio/ Consulente finanziario	
<b>Art. 10 Premio</b>	8	17.6. Clausola sanzionatoria	10	20.P. Distribuzione di investimenti collettivi di capitale e rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri	
10.1. Scadenza del premio	8	<b>Art. 18 Disposizioni particolari per contratti soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein</b>	10	20.Q. Attività quale organo di persone giuridiche come pure quale trustee o protector di amministrazioni fiduciarie e trust	
10.2. Pagamento rateale	8				
10.3. Rimborso del premio	8				
10.4. Modifica dei premi, delle franchigie o delle condizioni di assicurazione	8				

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile

# Condizioni generali di assicurazione (CGA)

## Assicurazione responsabilità civile Professionale

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

### Art. 1

#### Principi

Le basi del contratto sono:

- a) le Condizioni generali di assicurazione (CGA), Condizioni complementari (CC), Condizioni particolari (CP), le disposizioni presenti nella polizza e le aggiunte;
  - b) le dichiarazioni scritte rilasciate dal contraente o dal broker assicurativo;
- nonché in aggiunta:
- c) la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA);
  - d) per contratti assicurativi che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein si applica la Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein

### Art. 2

#### Responsabilità civile assicurata

#### 2.1

È assicurata la responsabilità civile legale, derivante dalle attività professionali indicate nella polizza, per:

- a) danni patrimoniali veri e propri, ossia danni pecuniari quantificabili, non riconducibili né a una lesione corporea né a un danno materiale, compreso danneggiamento, distruzione o perdita di dati memorizzati elettronicamente e documenti di clienti;

Se convenuto:

- b) danni a persone, ad es. omicidio, ferimento oppure altri danni alla salute di persone;
- c) danni materiali, p.es., danneggiamento, distruzione o perdita di cose. Gli animali sono equiparati a cose.

#### 2.2

Su richiesta del contraente Zurich rinuncia a opporre alle parti lese un'eventuale esclusione di responsabilità contrattuale. Qualora non sia

concordata alcuna franchigia, a tal riguardo se ne applica una pari al 10% dell'indennità.

### Art. 3

#### Persone assicurate

Sono ritenute persone assicurate:

- a) il contraente. Se il contraente ha stipulato l'assicurazione per conto di terzi (p. es. comunione delle spese), le persone per le quali è stata contratta l'assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente;
- b) imprese coassicurate con sede in Svizzera e/o nel Principato del Liechtenstein, indicate nella polizza;
- c) i soci/partner e consulenti dichiarati;
- d) i collaboratori e tutti gli altri ausiliari compresi i sostituti per assenze temporanee, qualora essi non dispongano di una propria assicurazione responsabilità civile. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato alle parti lese;
- e) persone che in caso di decesso o incapacità di agire del contraente continuano a svolgere temporaneamente l'attività. Non sono tuttavia assicurate persone fisiche e giuridiche le quali agiscono a titolo professionale;
- f) il proprietario del fondo, se il contraente è soltanto proprietario dello stabile ma non del fondo (diritto di superficie).

### Art. 4

#### Danni patrimoniali veri e propri

È assicurata la responsabilità civile legale, riguardante le attività professionali indicate nella polizza per il contraente o per un'impresa coassicurata, che risulta quale conseguenza di una violazione alla diligenza professionale (violazione degli obblighi).

### Art. 5

#### Lesioni corporali e danni materiali

#### 5.1

Rischio d'impianto

Viene assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali a seguito di proprietà (ma non di proprietà per piani), affitto o locazione di fondi, edifici, locali e impianti, utilizzati del tutto o in parte dall'azienda assicurata.

Non al servizio dell'azienda si considerano in particolare fondi ed edifici acquistati come investimento patrimoniale, case di affitto senza locali aziendali, case di abitazione e impianti sportivi per il personale.

#### 5.2

Rischio d'impresa

#### 5.2.1

È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali, risultante da un'attività assicurata ai sensi del presente contratto.

#### 5.2.2

Esposizioni e fiere

È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali derivante dalla partecipazione a fiere ed esposizioni nonché dall'organizzazione e dalla realizzazione di manifestazioni aziendali.

#### 5.2.3

Perdita di chiavi

È assicurata la responsabilità civile legale, derivante dalla presa in consegna in azienda di chiavi (compresi sistemi di chiusura elettronici) relative a edifici, locali e impianti, unicamente però per la sostituzione delle stesse nonché per le spese di sostituzione della serratura.

#### 5.2.4

Danni a locali in locazione, in affitto o in leasing

#### 5.2.4.1

È assicurata la responsabilità civile legale di fondi, edifici, parti di edifici e locali presi in locazione, in leasing o in

affitto, utilizzati interamente o parzialmente dall'azienda assicurata.

Non sono assicurate:

#### 5.2.4.2

Pretese per danni provocati dall'azione graduale, ad esempio per l'effetto di condizioni atmosferiche, polvere, fumo nonché danni dovuti ad usura.

#### 5.2.4.3

Pretese per le spese di ripristino dello stato originario di una cosa modificata di proposito.

#### 5.2.4.4

Pretese per danni al mobilio nonché a macchine e apparecchi, anche se essi sono fissati saldamente al terreno, all'edificio o ai locali.

#### 5.2.4.5

Le pretese per danni

- a) cagionati da incendio, fulmine, esplosione, piena, inondazione, tempesta, grandine, valanga, pressione della neve, frane, caduta di massi e scoscendimento;
- b) cagionati da acqua di conduttura, acqua piovana e acqua prodotta dal fondersi della neve e del ghiaccio, da rigurgito di acque delle canalizzazioni nonché da acqua del sottosuolo;
- c) a vetri (finestre, vetrine, pavimenti e soffitti in vetro, porte e pareti).

#### 5.2.5

Danni a impianti di telecomunicazione in locazione o in leasing

#### 5.2.5.1

È assicurata la responsabilità civile legale per danni a impianti di telecomunicazione stazionari in locazione o in leasing, inclusi gli accessori, qualora siano interamente o parzialmente al servizio dell'azienda assicurata.

Non sono assicurate:

#### 5.2.5.2

Pretese per danni ad apparecchi di comunicazione mobili quali telefoni cellulari (compresi Smartphone) e computer (compresi notebook e tablet), inclusi gli accessori.

#### 5.2.5.3

Pretese per danni provocati dall'azione graduale, ad esempio, per l'effetto di condizioni atmosferiche, polvere, fumo nonché danni dovuti ad usura.

#### 5.2.5.4

Pretese per le spese di ripristino dello stato originario di una cosa modificata di proposito.

#### 5.2.5.5

Le pretese per danni

- a) cagionati da incendio, fulmine, esplosione, piena, inondazione, tempesta, grandine, valanga, pressione della neve, frane, caduta di massi e scoscendimento;
- b) provocati da acqua di conduttura, acqua piovana e acqua prodotta dal fondersi della neve e del ghiaccio, da rigurgito di acque delle canalizzazioni nonché da acqua del sottosuolo.

#### 5.2.6

Copertura responsabilità civile di privati per viaggi d'affari

È assicurata la responsabilità civile legale delle persone assicurate in qualità di persone private nonché durante il disbrigo delle loro incombenze commerciali per lesioni corporali e danni materiali determinatisi in occasione di viaggi d'affari, in particolare derivanti dalla locazione di stanze d'albergo o di altri locali. In deroga all'art. 8, questa copertura vale in tutto il mondo.

#### 5.3

Spese di prevenzione di sinistro

#### 5.3.1

Se in seguito a un evento imprevisto risulta imminente una lesione corporale o un danno materiale assicurati, l'assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico di una persona assicurata e che derivano da idonei provvedimenti immediati, presi per scongiurare tale pericolo.

Non sono assicurate:

#### 5.3.2

Le spese per misure di prevenzione di sinistro, adottate in seguito a caduta di neve o formazione di ghiaccio.

#### 5.3.3

Le spese per la soppressione di uno stato pericoloso.

#### 5.3.4

Le spese per la ricerca di falle, difetti di funzionamento e cause di danni, per vuotare e riempire di nuovo gli impianti, i recipienti e le condutture come pure le spese per ripararli e modificarli (ad es. spese di risanamento).

#### 5.4

Pregiudizi all'ambiente

#### 5.4.1

È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali in rapporto a un pregiudizio all'ambiente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, però soltanto se è la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevedibile, che renda necessarie misure immediate quali la notifica all'autorità competente, l'allarme della popolazione, l'adozione di misure di prevenzione o di limitazione di sinistro.

È considerata pregiudizio all'ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, delle acque (anche quelle del sottosuolo), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono derivare o sono derivati effetti nocivi o d'altro genere per la salute dell'uomo, i beni o gli ecosistemi.

È parimenti considerato pregiudizio all'ambiente un fatto definito dal legislatore come «danno all'ambiente».

Non sono assicurate:

#### 5.4.2

La responsabilità civile per danni riconducibili al fatto che più eventi simili, assieme, per i loro effetti (ad es. infiltrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) richiedono misure nel senso di cui sopra, che non sarebbero necessarie per singoli eventi di questo genere.

#### 5.4.3

Le pretese per l'effettivo danno all'ambiente nonché pretese in relazione a siti contaminati.

#### 5.4.4

Le pretese in relazione a pregiudizi all'ambiente, cagionati da impianti destinati al deposito, alla preparazione o alla rimozione di residui, di altri prodotti di rifiuto o di materiale da riciclaggio. Sussiste tuttavia protezione assicurativa per impianti di proprietà dell'azienda destinati

- a) al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui, altri prodotti di rifiuto o materiali da riciclaggio;
- b) alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo.

#### 5.4.5 Obblighi

L'assicurato è tenuto a far sì che

- a) la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze pericolose per l'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e delle autorità;
- b) le installazioni, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano mantenuti a regola d'arte e mantenuti in esercizio nel rispetto delle prescrizioni tecniche, legali e delle autorità;
- c) le decisioni rilasciate dalle autorità in merito a risanamenti e misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti.

#### 5.5 Responsabilità civile del committente

5.5.1  
È assicurata la responsabilità civile legale del committente di opere in costruzione che siano interamente o parzialmente al servizio dell'azienda assicurata e il cui costo di costruzione, conformemente al preventivo per oggetto e senza il valore del fondo, non superi l'importo di CHF 1'000'000.

Per costo di costruzione si intende l'ultimo preventivo prima dell'inizio della realizzazione (compresi gli onorari di progettazione e i salari degli artigiani), al netto del costo del terreno, delle tasse e degli interessi.

Non sono assicurate:

5.5.2  
Le pretese riconducibili al mancato rispetto di norme e direttive emanate dalle autorità competenti o alla violazione di regole generali dell'edilizia.

5.5.3  
Le pretese riconducibili al fatto che presso gli uffici competenti non siano stati consultati i progetti e non siano stati assunti dati sul tracciato esatto di condutture sotterranee.

5.5.4  
Le pretese riconducibili al fatto che non sono state adottate secondo le regole riconosciute dell'edilizia tutte le misure volte a proteggere le opere attigue, anche quando tali misure sono risultate necessarie solo nel corso dei lavori di demolizione o di costruzione.

5.5.5  
Le pretese connesse alla realizzazione di lavori di battitura, vibrazione, perforazione, abbassamento delle acque del sottosuolo o di brillamento nonché le pretese in relazione a consolidamenti o sottomurazioni di fondazioni. Non si considerano «lavori di vibrazione» i lavori di compattazione di inghiaiate e rivestimenti. Per quanto concerne i lavori di compattazione vige il rispetto delle norme VSS SN 640 312A.

5.5.6  
Le pretese per danni a strutture annesse a costruzioni di terzi.

5.5.7  
Le pretese per danni riguardanti il progetto di costruzione assicurato, il/i relativo/i edificio/i inclusi i beni mobili ivi collocati nonché il relativo terreno.

5.5.8  
Le pretese in relazione alla realizzazione di opere in costruzione su pendii con pendenza superiore al 25%.

5.5.9  
Le pretese per danni dovuti alla diminuzione del rendimento o all'esaurimento di sorgenti.

#### Art. 6 Assicurazione di previdenza

6.1  
Se nel corso della durata contrattuale si aggiungono una o più persone o società affiliate con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nell'ambito delle presenti disposizioni contrattuali l'assicurazione si estende anche a queste.

Tuttavia, il contraente è obbligato a comunicare a Zurich queste persone e società affiliate entro e non oltre la scadenza principale successiva. Zurich ha il diritto di adeguare i premi al momento dell'inizio della copertura.

6.2  
Se nel corso della durata contrattuale cambiano disposizioni legali che disciplinano l'estensione della copertura di assicurazioni obbligatorie, Zurich garantisce per 90 giorni la copertura di previdenza in misura di queste modifiche. Gli adeguamenti del contratto necessari devono avvenire entro questo termine.

#### Art. 7 Restrizioni generali dell'estensione della copertura assicurativa

Non sono assicurate:

7.1  
Le pretese del contraente (danni propri) nonché le reciproche pretese di imprese rispettivamente di persone assicurate.

7.2  
Le pretese di terzi che vivono nella stessa economia domestica delle persone assicurate.

7.3  
La responsabilità civile connessa ad attività nell'ambito di consorzi e società collettive, alle quali una persona assicurata partecipa.

Tuttavia, tale esclusione non si riferisce alla quota di danno provocato dalla persona assicurata e di cui essa nel rapporto interno è tenuta a sostenere.

7.4  
Le pretese per danni patrimoniali veri e propri delle persone coassicurate, derivanti da contratto di lavoro nonché pretese da assunzioni respinte.

7.5  
Le pretese in relazione all'attività di una persona assicurata in veste di:

- a) membro dell'amministrazione o della direzione di una persona giuridica (comprese Istituzioni di previdenza per il personale) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein o di una funzione equiparabile all'estero;
- b) trustee/protector di un trust;
- c) membro di un organo di controllo o di revisione interno o esterno;
- d) organo di fatto;
- e) liquidatore, commissario, amministratore del fallimento.

7.6  
Le pretese per danni causati da una persona assicurata che non dispone del certificato di capacità richiesto per l'esercizio dell'attività assicurata o che non è iscritta nel relativo registro. Al riguardo restano salvi praticanti, sostituti e apprendisti.

7.7  
Danni risultanti da valutazioni, analisi e perizie che non vengono stabilite mediante metodi riconosciuti nel relativo settore specialistico.

<p>7.8 Le pretese in relazione alla consulenza tecnica e/o all'attuazione tecnica (servizi tecnici di ogni tipo).</p>	<p>7.14 Le pretese in relazione a un crimine o delitto commessi intenzionalmente, rispettivamente in relazione a una contravvenzione intenzionale di disposizioni legali o amministrative da parte di una persona assicurata.</p>	<p>7.23 Le pretese per danni subiti o causati da cose in seguito ad esecuzione od omissione di un'attività da parte di un assicurato (con riserva della copertura negli artt. 5.2.4 e 5.2.5 CGA).</p>
<p>7.9 Le pretese derivanti da fideiussioni, garanzie, superamento di preventivi, pene convenzionali, imposte non versate nonché altri contributi e costi nell'ambito del diritto pubblico.</p>	<p>7.15 Le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto, la quale eccede le prescrizioni legali.</p>	<p>7.24 Le pretese per omissione della stipulazione, della modifica o del proseguimento di assicurazioni.</p>
<p>7.10 Le pretese per danni di imprese, società fiduciarie e trust, per le quali una persona assicurata abbia un interesse determinante di natura finanziaria o economica nonché di persone e imprese che abbiano un interesse sostanziale di tipo finanziario o economico per la contraente rispettivamente per le imprese coassicurate.</p> <p>Se l'interesse finanziario o economico riguarda una partecipazione, questa disposizione non trova applicazione nel caso in cui la partecipazione non superi il 50%.</p>	<p>7.16 Le pretese di adempimento di contratti o, in loro vece, pretese di prestazioni compensatrici a causa del mancato adempimento o dell'adempimento imperfetto. In tale contesto non sono contemplate le pretese derivanti dalla violazione della diligenza professionale.</p>	<p>7.25 Pretese di arricchimento e di rimborso.</p>
<p>7.11 Le pretese in relazione a servizi finanziari.</p>	<p>7.17 Le pretese derivanti dal dismettere un incarico al momento inopportuno.</p>	<p>7.26 La responsabilità per danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare.</p>
<p>7.12 Le pretese in relazione con</p> <p>a) l'accettazione e la concessione di mutui nonché ammanchi nella tenuta di cassa;</p> <p>b) la distruzione, il danneggiamento o lo smarrimento di somme di denaro, valori patrimoniali assimilabili al denaro, titoli o valori patrimoniali di altro tipo nonché cose accettate a titolo fiduciario;</p> <p>c) danni a oggetti presi in locazione, in leasing, in affitto (con riserva degli artt. 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5 CGA) o a cose prese in consegna per scopi d'uso.</p> <p>Sono invece assicurati danni a documenti dei clienti (ad eccezione di titoli ai sensi dell'art. 7.12 lett. b) CGA), inclusi i connessi danni patrimoniali conseguenti;</p> <p>d) l'attività di escrow agent.</p>	<p>7.18 La responsabilità civile in relazione alla violazione o alla rivelazione di segreti aziendali, risultati di ricerche, piani di costruzione, di fabbricazione o progetti edili, software, diritti su banche dati, diritti d'autore, brevetti, licenze, formule, ricette, marchi di fabbrica, nomi dei marchi o altri diritti immateriali.</p> <p>7.19 Le pretese in relazione a indennità con carattere penale, quali punitive, exemplary o i multiple damages.</p>	<p>7.27 Le pretese derivanti da danni di qualsiasi tipo, senza tener conto di cause concomitanti riconducibili direttamente o indirettamente ad eventi bellici, operazioni di carattere bellico, disordini di ogni genere o atti terroristici. Si considera terrorismo qualsiasi atto di violenza o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'azione violenta o la minaccia di violenza finalizzati a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo, un ente statale o un'organizzazione internazionale.</p>
<p>7.13 Le pretese per danni che oggettivamente si dovevano prevedere con grande probabilità nonché danni accettati («in Kauf genommen») da una persona assicurata.</p>	<p>7.20 Danni a seguito di perdita di dati memorizzati elettronicamente. Questo non vale se almeno ogni sette giorni viene eseguito un backup dei dati.</p> <p>7.21 La responsabilità civile in qualità di detentori e derivante dall'uso di veicoli terrestri, natanti, aeromobili e navi, per i quali in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein sia prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile o che sono immatricolati all'estero.</p> <p>7.22 La responsabilità civile derivante dall'esistenza e dall'attività di succursali all'estero.</p> <p>Non si considerano paesi esteri il Principato del Liechtenstein nonché le enclavi di Büsingen e Campione.</p>	<p>7.28 Le pretese per danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• amianto;</li> <li>• diossido di silicio (silice);</li> <li>• idrocarburi clorurati (CHC);</li> <li>• dietilstilbestrolo (DES);</li> <li>• ossichinolina (SMON);</li> <li>• farmaci che influenzano la gravidanza (anticoncezionali, abortivi, induttori dell'ovulazione);</li> <li>• prodotti di origine umana quali gli organi propri del corpo umano e loro derivati (ad es. sangue, plasma, organi o parti di organi ecc.);</li> <li>• agenti patogeni di encefalopatie spongiformi (ESB, malattia di Creutzfeldt-Jakob ecc.);</li> <li>• protesi;</li> </ul>

- tabacco e prodotti derivati del tabacco;
- vaccini e sieri;
- Urea formaldeide;Thimerosal, Fluoxetina, Fenilpropanolamina (FPA), Metilfenidato, Troglitazone, Statina Fenfluramina, Dexfenfluramina, Phentermine, Ossicodone/ Oxycontin, Butorfanolo, Bromocriptina, Isotretinoina, Amiodarone, Cisaprid, Rhizoma piperis methystici, Paroxetina, Terfenadina, Talidomide, Chinolina, Efedrina e fibrati, Botulino tossina di tipo A, Clozapina, Loxapina, Olanzapina, Quetiapina e Risperidone;
- Virus HIV-e relative conseguenze.

## 7.29

La responsabilità civile per danni:

- dall'impiego di organismi manipolati geneticamente o loro prodotti equiparati a seguito della manipolazione del materiale genetico, a condizione che l'azienda assicurata sia soggetta all'obbligo legale di notifica o di autorizzazione;
- derivanti dall'utilizzazione di organismi patogeni a causa delle loro caratteristiche patogene, a condizione che l'azienda assicurata sia soggetta all'obbligo legale di notifica o di autorizzazione;
- dalla produzione o dal commercio di sementi, foraggi o additivi per foraggi che contengono organismi manipolati geneticamente.

## Art. 8 Campi di applicazione

### 8.1

Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Non sono assicurate le pretese avanzate negli USA o in Canada.

### 8.2 Validità temporale

#### 8.2.1

L'assicurazione si estende alle pretese per danni, avanzate nei confronti di un assicurato nel corso della durata contrattuale.

Quale momento in cui una pretesa per un caso di sinistro viene avanzata nei confronti di un assicurato vale quello in cui

- a) un assicurato riceve per la prima volta da un danneggiato la comunicazione, verbale o scritta, secondo la quale viene avanzata una pretesa di risarcimento danni contemplata in questa assicurazione, o
- b) un assicurato venga a conoscenza di circostanze secondo le quali si deve contare sul fatto che verrà avanzata una simile pretesa.

#### 8.2.2

La copertura assicurativa si estende anche a danni causati prima dell'inizio del contratto, se l'assicurato al momento dell'entrata in vigore della polizza non aveva conoscenza o, date le circostanze, non era tenuto ad avere conoscenza di un atto o un'omissione che potesse motivare la sua responsabilità civile.

Il capoverso precedente vale anche per danni in serie, se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell'inizio del contratto.

Restano escluse le pretese derivanti da precedenti attività lucrative dipendenti.

Non toccata da tale regolamentazione è l'attività dipendente in uno Studio di liberi professionisti (p.es. Studio legale, Fiduciaria, ecc. ai sensi dell'art. 20 CGA), fintanto che per l'attività antecedente in base ad un altro contratto assicurativo non esista un'ulteriore copertura assicurativa dopo la scadenza contrattuale.

#### 8.2.3

L'art. 8.2.2 CGA vale per analogia se nel corso della durata contrattuale l'estensione della copertura viene modificata (ad esempio, mutazione della somma di assicurazione, della franchigia o aggiunta di nuovi assicurati nell'ambito della copertura di previdenza).

#### 8.2.4

- a) All'estinguersi del contratto di assicurazione in seguito a cessazione della professione o dell'attività o per decesso, Zurich accorda al contraente, ai suoi successori legali o alle persone contemplate nell'art. 3 lett. c) fino ad e) CGA copertura assicurativa per pretese di risarcimento avanzate dopo la scadenza della durata

contrattuale ed entro il termine di prescrizione previsto dalla legge. Non assicurate sono pretese per le quali la violazione degli obblighi costituenti le premesse per l'esistenza di una responsabilità civile è stata commessa dopo la fine del contratto.

- b) Se nel corso della durata contrattuale, soci/partner o collaboratori si ritirano dall'assicurazione in seguito a cessazione della professione o decesso, per essi o per i loro successori legali la copertura assicurativa continua a sussistere per pretese di risarcimento danni, che vengono fatte valere entro la validità del termine di prescrizione. Non assicurate sono pretese, la cui violazione degli obblighi è stata commessa dopo il loro ritiro. Lo stesso vale per analogia per il venire meno di singole attività assicurate nel corso della durata contrattuale.
- c) Se nel corso della durata contrattuale, soci/partner o collaboratori si ritirano dall'assicurazione per altre ragioni diverse dal decesso e per cessazione della professione, per essi la copertura assicurativa continua a sussistere al massimo per l'intera durata della polizza, se la pretesa si riferisce a una violazione degli obblighi dalla quale deriva la responsabilità, commessa prima del loro ritiro. Non sussiste alcuna protezione assicurativa per mandati che queste persone hanno preso con sé.
- d) Se disposizioni legali vincolanti prescrivono un'estensione della responsabilità dell'assicuratore, che esula da quanto prescritto alla lett. a) fino a c), queste hanno la precedenza.
- e) Se la pretesa avanzata è coperta da un altro contratto assicurativo, la copertura assicurativa non si estende ulteriormente.

### 8.3

Danni in serie

La totalità di tutti i danni assicurati e le misure di prevenzione di sinistro aventi la medesima causa o una causa simile sono da considerarsi come un unico evento, indipendentemente dal numero delle parti lese o degli aventi diritto. Quale momento unitario del danno in serie vale quello in cui è stata avanzata la prima pretesa.

## **Art. 9** **Prestazioni e franchigia**

### 9.1

Le prestazioni di Zurich consistono nell'indennizzo delle pretese fondate e nella difesa contro pretese ingiustificate.

Tali prestazioni, compresi gli interessi del danno, le spese per ridurre il danno, di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione come pure le indennità aggiudicate alla parte avversa ed eventuali spese assicurate per la prevenzione dei sinistri sono limitate alla somma di assicurazione prevista per ogni singolo evento o sublimite.

Un sublimite è una somma limitata nell'ambito della somma di assicurazione e non si cumula con essa.

Non vengono assunte le spese in relazione a una procedura di polizia, penale, disciplinare o amministrativa.

La somma di assicurazione (compresi eventuali sublimiti fissati) vale come garanzia unica per anno assicurativo, ossia viene corrisposta al massimo una sola volta per tutte le pretese avanzate nello stesso anno assicurativo nei confronti di persone assicurate.

Le prestazioni di Zurich e il limite del risarcimento si basano sulle disposizioni contrattuali in vigore nel momento in cui il danneggiato aveva avanzato le pretese per la prima volta.

### 9.2

#### Franchigia

Il contraente deve sostenere per ciascun evento la franchigia stabilita. La franchigia si riferisce anche alle spese per la difesa contro pretese ingiustificate.

### 9.3

#### Altre assicurazioni

Per le pretese che al momento in cui vengono avanzate sono coperte da un altro contratto assicurativo o quel contratto preveda una copertura successivamente ad altre assicurazioni (sussidiarietà), si applica quanto segue:

- a) Copertura della differenza di somma: la prestazione è limitata alla differenza tra le somme di assicurazione risp. sublimiti concordati nel presente contratto di assicurazione e nell'altro contratto e che, al momento in cui sono state avanzate le pretese, non sono stati ancora utilizzati

(sono determinanti esclusivamente i pagamenti).

- b) Copertura della differenza determinata dalle condizioni: il presente contratto assicura la copertura in caso di differenze fra le disposizioni del presente contratto e quelle di un altro contratto di assicurazione nei casi in cui l'estensione della copertura del presente contratto è più completa.

## **Art. 10** **Premio**

### 10.1

#### Scadenza del premio

Salvo accordi diversi, il premio (oltre a imposte, tasse e tributi) è fissato per anno assicurativo e deve essere corrisposto in anticipo. Il pagamento del primo premio scade quando il contraente riceve la polizza, tuttavia non prima dell'inizio dell'assicurazione.

### 10.2

#### Pagamento rateale

Se è stato convenuto un pagamento del premio rateale, si deve pagare il supplemento corrispondente. Zurich è autorizzata ad adattare questo supplemento per la scadenza principale. Il contraente ha il diritto di modificare il tipo di pagamento per la scadenza principale. Tale comunicazione dovrà pervenire a Zurich al più tardi al momento della scadenza.

### 10.3

#### Rimborso del premio

Se il presente contratto viene annullato prima della scadenza dell'anno di assicurazione, Zurich rimborsa il premio pagato riferito al periodo di assicurazione non decorso, e rinuncia alle rate che scadranno in seguito. Tale regolamentazione non è valida se:

- a) il contratto è stato rescisso in seguito a cessazione del rischio (esaurimento della somma di assicurazione);
- b) in caso di danno parziale il contraente disdice il contratto entro un anno dalla sua stipulazione.

### 10.4

#### Modifica dei premi, delle franchigie o delle condizioni di assicurazione

In caso di modifica dei premi, delle franchigie o delle Condizioni di assicurazione, Zurich può richiedere

l'adeguamento del contratto con effetto a decorrere dall'anno assicurativo seguente. A questo scopo deve comunicare al contraente le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

Il contraente ha pertanto il diritto di disdire il contratto alla fine dell'anno assicurativo in corso. La disdetta deve pervenire presso Zurich al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

Se il contraente omette di inviare la disdetta, ciò vale come assenso all'adattamento del contratto.

Non sussiste alcun diritto di disdetta:

- a) in caso di modifica di imposte, tasse, tributi e supplementi;
- b) in caso di modifiche di una copertura regolata dalla legge (p es. somme minime di assicurazione).

## **Art. 11** **Inizio e durata del contratto**

### 11.1

#### Inizio

L'assicurazione ha inizio alla data indicata nella polizza.

### 11.2

#### Durata contrattuale e diritto di disdetta annuale

Se il contratto è concluso per un anno o una durata più lunga e non viene disdetto per iscritto da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza di un anno assicurativo, esso si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta è considerata avvenuta in tempo utile se perviene a Zurich rispettivamente al contraente al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine dei tre mesi.

### 11.3

#### Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale si deve fornire un risarcimento, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo che è venuto a conoscenza dell'avvenuto pagamento, Zurich al più tardi al momento del pagamento del risarcimento. Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura cessa 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.



## **Art. 12** **Sinistro**

### 12.1 Obbligo di notifica

In caso di un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare questa copertura assicurativa, il contraente o la persona assicurata sono tenuti ad avvisare immediatamente Zurich:

- a) inviando una segnalazione per iscritto;
- b) trasmettendo tutti i documenti cartacei riguardanti il caso di sinistro;
- c) comunicando tutte le altre circostanze in relazione al caso di sinistro, in particolare ogni pretesa di risarcimento avanzata o procedimento penale avviato.

### 12.2 Trattamento del sinistro

12.2.1  
Zurich si occupa del trattamento di un caso di sinistro unicamente nella misura in cui le pretese eccedano la franchigia prevista.

12.2.2  
Zurich rappresenta la persona assicurata nei confronti del danneggiato; la persona assicurata è tenuta a sostenere Zurich nel migliore dei modi possibili. La composizione bonaria di un caso di sinistro da parte di Zurich o una sentenza pronunciata dal tribunale nei confronti della persona assicurata sono per essa vincolanti.

Zurich è autorizzata a risarcire il danno direttamente al danneggiato e senza deduzione di un'eventuale franchigia; in questo caso l'assicurato ha l'obbligo di rimborsare la franchigia a Zurich, rinunciando a qualsiasi obiezione ed eccezione.

12.2.3  
Senza previo consenso di Zurich, l'assicurato non è autorizzato né a riconoscere pretese d'indennità né a tacitarle, e neppure a cedere al danneggiato o a terzi i diritti che gli conferisce questa assicurazione.

12.2.4  
Zurich propone un avvocato in caso di un processo civile. La persona assicurata deve conferire tramite debita procura mandato all'avvocato designato congiuntamente. Zurich assume le

spese dell'avvocato designato congiuntamente qualora esse siano superiori alla franchigia stabilita.

12.2.5  
Nel corso di un processo civile, la persona assicurata rispettivamente l'avvocato designato congiuntamente devono seguire le indicazioni di Zurich.

12.2.6  
La persona assicurata cede quindi a Zurich una futura indennità di processo. Zurich compensa le sue prestazioni con l'importo ricevuto e paga un'eccedenza alla persona assicurata.

## **Art. 13** **Aggravamento e diminuzione del rischio**

Se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante, dichiarato nella proposta, o comunicato come tale subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, il contraente deve darne entro 30 giorni comunicazione per iscritto a Zurich. Se egli omette questa comunicazione, per l'avvenire Zurich non è vincolata al contratto. Se il contraente adempie al suo obbligo di dichiarazione, l'aumento del pericolo è coperto.

Zurich può disdire il contratto entro due settimane, ossia 14 giorni dal ricevimento della notifica. Dal momento del verificarsi dell'aggravamento del rischio è dovuta un'eventuale maggiorazione del premio. In caso di riduzione dei pericoli, dal momento della comunicazione scritta Zurich ridurrà il premio in maniera corrispondente.

## **Art. 14** **Soppressione di uno stato pericoloso**

Gli assicurati sono tenuti a eliminare a proprie spese una condizione pericolosa che potrebbe condurre a un danno. Se una tale condizione non viene eliminata entro un termine adeguato, sebbene Zurich lo abbia richiesto, la protezione assicurativa decade.

## **Art. 15** **Ritiro dell'autorizzazione di esercizio della professione**

Il ritiro dell'autorizzazione a esercitare una professione per una persona assicurata deve essere immediatamente

comunicato per iscritto a Zurich. In ogni caso, la protezione assicurativa per la persona interessata si estingue nel momento in cui entra in vigore il ritiro dell'autorizzazione di esercizio della professione. Per danni causati prima del ritiro dell'autorizzazione, per i quali tuttavia sono state avanzate pretese solo successivamente, si applica per analogia l'estensione della copertura come indicato nell'art. 8.2.4 lett. b) CGA.

## **Art. 16** **Violazione dei doveri**

Nel caso in cui una persona assicurata violi i propri obblighi disciplinati dal presente contratto oppure violi la buona fede contrattuale, l'assicuratore non è più tenuto a versargli alcuna prestazione.

Questo inconveniente non subentra se, in considerazione delle circostanze, si deve ritenere che la violazione non sia imputabile a colpa, oppure se il danno sarebbe subentrato anche in caso di ossequio dei doveri contrattuali.

L'insolvenza del debitore del premio non scusa l'omissione del pagamento del premio.

## **Art. 17** **Varie**

### 17.1 Regresso

Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato alcune delle disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) che limitano o annullano la copertura, Zurich ha un diritto di regresso contro l'assicurato nella misura in cui sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

### 17.2 Indennizzo del broker

Nei casi in cui relativamente alla conclusione o all'assistenza del presente contratto d'assicurazione, la tutela degli interessi del contraente sia affidata a un terzo, ad es. a un broker, è possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo un corrispettivo per le sue prestazioni effettuate. Qualora il contraente desideri maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questo terzo.

17.3  
Clausola per broker

Il broker è autorizzato ad espletare la relazione di affari fra il contraente e Zurich. Egli è autorizzato dalla contraente a ricevere da Zurich e a rilasciare per conto del contraente nei confronti di Zurich richieste, notifiche, dichiarazioni, dichiarazioni di volontà e simili (sono tuttavia esclusi i pagamenti). Con la ricezione da parte del broker, dette comunicazioni sono considerate pervenute al contraente.

17.4  
Comunicazioni a Zurich

Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate alla rappresentanza riportata sull'ultimo conteggio dei premi oppure alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Casella postale, CH-8085 Zurigo.

17.5  
Foro

Quale foro gli assicurati possono scegliere o Zurigo, quale sede principale di Zurich, il luogo in cui ha sede la succursale di Zurich in Svizzera, che è in reale rapporto con il presente contratto oppure il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

17.6  
Clausola sanzionatoria

Zurich non concede alcuna copertura e non è tenuta ad effettuare pagamenti di sinistri o altre prestazioni nel qual caso una tale copertura, pagamento di sinistro o erogazione di prestazioni violassero sanzioni economiche, commerciali e finanziarie applicabili.

**Art. 18**  
**Disposizioni particolari per contratti soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein**

18.1  
Regola generale

Per i contratti soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni della legge del Principato del Liechtenstein sul contratto d'assicurazione (VersVG) con le seguenti eccezioni:

18.2  
Diritto svizzero

Nella misura in cui non siano contenute nelle disposizioni nella VersVG, per il contratto d'assicurazione si applicano le disposizioni del diritto svizzero.

Qualora le disposizioni del presente contratto rimandino a leggi svizzere, si applicano per analogia in loro vece le leggi del Principato del Liechtenstein.

18.3  
Indicazioni relative all'assicuratore

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Mythenquai 2, CH 8002 Zurigo.

L'indirizzo della succursale della Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA nel Principato del Liechtenstein è il seguente: Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Austrasse 79, Europark, FL 9490 Vaduz.

**Art. 19**  
**Definizioni**

19.1  
Danni patrimoniali veri e propri

I danni quantificabili in denaro, non imputabili a una lesione corporale o a un danno materiale assicurato.

19.2  
Lesioni corporali

Decesso, ferite o altri danni alla salute di persone (inclusi i danni patrimoniali dovuti a una lesione corporale assicurata).

19.3  
Danni materiali

Danneggiamento, distruzione o perdita di oggetti (inclusi i danni patrimoniali dovuti a un danno materiale assicurato).

19.4  
Anno assicurativo

Lasso di tempo in base al quale viene definito il premio, che sarà calcolato sempre dall'inizio del giorno della scadenza del premio fino alla fine del giorno che precede la successiva scadenza del premio (scadenza principale).

19.5  
Servizi finanziari

I servizi finanziari sono le attività principali svolte da banche, istituti assimilati alle banche, commercianti di valori mobiliari, fondi di qualsiasi tipo risp. società di gestione di fondi di investimento, assicurazioni e riassicurazioni, mediatori di riassicurazioni / assicurazioni, istituti di previdenza, società d'investimento, immobilaristi, agenti e mediatori immobiliari, società di leasing, fornitori di capitali di rischio, gestori patrimoniali, consulenti finanziari nonché consulenti in investimenti.

19.6  
Imprese multinazionali

Un'impresa è multinazionale allorché una parte sostanziale della cifra d'affari è realizzata da un'unità estera, mentre la sede centrale si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. I fatturati prodotti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein non sono considerati prodotti all'estero (risp. non si compensano reciprocamente).

19.7  
Società con azioni quotate in borsa

Per società con azioni quotate in borsa si intendono le società

- a) che hanno titoli di partecipazione quotati in borsa;
- b) che hanno prestiti obbligazionari pendenti;
- c) di cui minimo il 20 per cento dell'attivo o del fatturato contribuiscono al conto di gruppo di una società secondo la lettera a) o b).

19.8  
Escrow Agent

L'escrow agent è una persona che in qualità di terza persona indipendente, in virtù di condizioni stabilite contrattualmente, prende in consegna, conserva, consegna rispettivamente restituisce cose e/o valori patrimoniali.

19.9  
Istituti finanziari

Gli istituti finanziari sono le imprese menzionate nelle definizioni conformemente all'art. 19.5 CGA.

<p>19.10 Società di domicilio/passive</p> <p>Società che non svolgono una regolare attività commerciale attiva, ma che nello stato in cui hanno la sede statutaria o svolgono una semplice attività di amministrazione (come p.e. l'inoltro di corrispondenza, la contabilità, la tenuta di conti), o hanno il solo scopo di gestire un patrimonio e inoltrare dei corrispondenti ricavi a una determinata persona o a una determinata cerchia di persone.</p> <p>19.11 Trustee/Protector</p> <p>Il trustee è una persona fisica, una ditta o una Verbandsperson (ossia una persona giuridica dotata di patrimonio autonomo), a cui un terzo (fiduciante/settlor) affida un patrimonio mobile o immobile o un diritto con l'obbligo di amministrarlo o utilizzarlo come bene fiduciario a proprio nome in qualità di soggetto di diritto indipendente a favore di uno o più terzi (beneficiario/beneficiary) con efficacia nei confronti di tutti.</p> <p>Il protector è una persona fisica o una persona giuridica nominata in base alle disposizioni del trust (Deed of Trust) e a cui vengono affidati in virtù dello stesso poteri e obblighi senza che in base al diritto civile sia personalmente proprietario del patrimonio fiduciario.</p> <p>Il protector è idoneo a rappresentare presso il trustee le idee del fiduciante/settlor per quanto riguarda la gestione corrente del trust nonché l'orientamento nella scelta dei beneficiari.</p> <p>19.12 Curatore</p> <p>Il termine curatore comprende le cariche previste per legge in base all'art. 393 segg. CCS nonché il termine tutore vigente in base al diritto anteriore.</p> <p>19.13 Titolare/socio /partner/consulenti</p> <p>Titolari, soci, partner sono tutti i soci del contraente e delle imprese coassicurate.</p> <p>I consulenti sono persone fisiche che svolgono un'attività di consulenza per il contraente e le imprese coassicurate e che sono integrate nella loro organizzazione aziendale.</p>	<p>19.14 Personale specializzato</p> <p>Gli specialisti sono persone fisiche che nell'ambito di un rapporto regolato da un contratto di lavoro operano, in virtù della propria formazione ed esperienza, con ampia autonomia per il contraente o per le imprese coassicurate.</p> <p>19.15 Personale specializzato sotto istruzione e sorveglianza</p> <p>Gli specialisti istruiti e sorvegliati sono persone fisiche che nell'ambito di un rapporto regolato da un contratto di lavoro operano per il contraente o per le imprese coassicurate senza disporre della stessa autonomia di cui gode il personale specializzato.</p> <p>19.16 Intermediari assicurativi non vincolati (Insurance Broker)</p> <p>Gli intermediari assicurativi sono persone che propongono o stipulano contratti assicurativi. Gli intermediari assicurativi sono non vincolati quando non sono vincolati né giuridicamente, né economicamente, né in altro modo a una impresa di assicurazione e sono tenuti a iscriversi nel registro pubblico della FINMA.</p> <p>19.17 Cessazione di un'azienda</p> <p>Quale cessazione di un'azienda è considerato il momento della fine della sua liquidazione.</p> <p><b>Art. 20</b> <b>Categorie professionali e attività assicurabili</b></p> <p>Per le seguenti categorie professionali e attività esiste copertura assicurativa fintantoché esse sono elencate come assicurate nell'offerta e nella polizza.</p> <p>20.A. Avvocato;</p> <p>20.B. Notaio;</p> <p>20.C. Mediatore;</p> <p>20.D. Consulente legale senza patente di avvocato;</p> <p>20.E. Fiduciario;</p> <p>20.F. Consulente fiscale;</p> <p>20.G. Contabile;</p>	<p>20.H. Fiduciario immobiliare;</p> <p>20.I. Amministratore di immobili;</p> <p>20.J. Esperto contabile/revisore;</p> <p>20.K. Consulente aziendale;</p> <p>20.L. Perito in materia di assicurazioni pensionistiche;</p> <p>20.M. Intermediario assicurativo non vincolato;</p> <p>20.N. Consulente e fiduciario di committenti di costruzione;</p> <p>20.O. Amministratore di patrimonio/ Consulente finanziario;</p> <p>20.P. Distribuzione di investimenti collettivi di capitale e rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;</p> <p>20.Q. Attività quale organo di persone giuridiche come pure quale trustee o protector di amministrazioni fiduciarie e trust.</p>
---	---	---

